

Spett.li

**PREFETTO di Messina**

Ufficio Territoriale del Governo di Messina  
Piazza dell'Unità d'Italia  
98121 — Messina  
[protocollo.prefme@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefme@pec.interno.it)

**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

Via S. Paolo, is. 361, ex I.A.I.  
98122 — Messina  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

San Filippo del Mela (ME),

**OGGETTO: Centrale Termoelettrica a2a energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela (ME) - Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per violazione dell'art 101 comma 1- D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i..**

Con riferimento al verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, prot. 68311/2020 del 13/11/2020 dell'ARPA Sicilia, si trasmette in allegato alla presente, "scritti difensivi ex art. 18, legge 689/1981".

Cordiali saluti

*Il Gestore  
(Responsabile Impianto)*



**a2a energiefuture**  
Polo Energetico Integrato  
**Ing. Francesco Farilla**  
(Responsabile Impianto)

**A2A Energiefuture S.p.A.**

*Sede legale:*  
Corso di Porta Vittoria, 4  
20122 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.3439  
PEC [a2a.energiefuture@pec.a2a.eu](mailto:a2a.energiefuture@pec.a2a.eu)  
Web [www.a2aenergiefuture.eu](http://www.a2aenergiefuture.eu)

**Centrale di San Filippo del Mela**  
Contrada Archi Marina  
98044 San Filippo del Mela (ME)  
Tel. +39 090 96071  
Fax +39 090 9384471  
E-mail [centrale.sanfilippo@a2a.eu](mailto:centrale.sanfilippo@a2a.eu)  
PEC [centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu](mailto:centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 20.050.000,00 i.v.  
socio unico - codice fiscale, partita IVA e  
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese  
di Milano 09426250966  
R.E.A. Milano n. 2089296  
Società soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento di A2A S.p.A.

## **SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18, LEGGE 689/1981**

**Atto opposto:** Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo dell'Agenzia Regionale della Protezione e dell'Ambiente, notificato a mezzo PEC in data 13 novembre 2020 all'ing. Francesco Farilla, individuato – «*in qualità di Gestore dell'impianto Centrale di San Filippo del Mela Contrada Archi Marina*» – quale trasgressore ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981, nonché, nella medesima data, alla società A2A Energiefuture S.p.A. quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 (doc 1).

Il sottoscritto Francesco Farilla (C. F. FRLNC68C24H882J), in proprio e nella sua qualità di procuratore *pro tempore* di A2A Energiefuture S.p.A. (C.F. 09426250966), con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Milano (MI),

ESPONE

### **1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale – Il Verbale trasmesso al Gestore e la violazione contestata.**

Con DVA/DEC/2012/0000049 dell'8 marzo 2012 pubblicata su GU n. 70 del 23 marzo 2012, in aggiornamento del precedente decreto ex DSA/DEC/2009/0001846 del 3 dicembre 2009 pubblicato su GU n. 2 del 4 gennaio 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, anche "MATTM") ha rilasciato a A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito, anche "A2A") l'autorizzazione integrata ambientale ("AIA") in relazione all'esercizio, presso l'installazione sita nel Comune di San Filippo del Mela (ME) dell'attività di centrale di produzione di energia elettrica, codice IPPC 1.1 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del d. lgs. 152/2006.

ARPA Sicilia nell'ambito delle attività di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo quanto disposto nella programmazione ISPRA dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, in data 1, 2 e 21 luglio 2020, ha effettuato, in collaborazione con ISPRA, l'attività di controllo ordinario presso la Centrale Termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni dell'atto autorizzativo, decreto AIA n. DVADEC-2012-0000049 del 08/03/2012 e Decreto di modifica AIA DM n. 328 del 27/11/2018.

Nel Verbale che qui si contesta, ARPA afferma che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante dei summenzionati Decreti autorizzativi, il punto I4, di conferimento dei reflui al mare (che costituisce il corpo idrico superficiale), è costituito dallo scarico parziale denominato S4 che, secondo ARPA, riceve i contributi liquidi provenienti dall'ITAR ovvero dal Sistema di Trattamento Acque Reflue di Stabilimento, suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

ITAO – Impianto di Trattamento Acque Oleose

ITAC – Impianto di Trattamento Acque Chimiche

ITAB – Impianto Trattamento Acque Biologiche, dove le acque sanitarie, dopo il passaggio attraverso un sistema di filtrazione e triturazione, vengono sottoposte a trattamenti di biologico-aerobico e poi avviate alla sezione trattamento di disoleazione dell'ITAR.



Sempre nel Verbale opposto ARPA riferisce che, a completamento del controllo ordinario, in data 25/08/2020, ha effettuato un campionamento medio-composito nelle tre ore, ottenuto dalla miscelazione di quattro aliquote, dello scarico a mare denominato I4, come meglio descritto nel verbale di campionamento, già notificato al Gestore e alla Società e allegato anche al Verbale.

Il campionamento, sulla base del processo depurativo e della tipologia di refluo trattato, è stato finalizzato al controllo di conformità del refluo industriale ai limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali.

Con nota prot. ARPA n° 0059170/2020 del 29/09/2020, il Laboratorio ARPA di Siracusa ha trasmesso alla UOS AERCA gli esiti del controllo analitico allo scarico I4.

Dall'allegato RdP n° 202003570.01 del 14/09/2020 e trasmesso con Prot. 0059170/2020 del 29/09/2020 emerge il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro azoto nitroso.

Secondo il Verbale, dal campionamento sarebbe emerso il superamento della concentrazione del parametro **Azoto nitroso** (valore accertato = 1,87 mg/l; valore limite = 0,6 mg/l) giusto limite di accettabilità riportato nella Tabella (colonna acque superficiali) di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel Verbale si riferisce anche che, con nota prot. 61360 del 09/10/2020, il laboratorio ARPA Sicilia di Siracusa ha trasmesso valutazione sull'incertezza di misura associata alla determinazione analitica del parametro azoto nitroso, confermando il superamento del predetto limite di legge di 0,6 mg/l.

Il Verbale opposto contesta, quindi, l'asserita violazione dell'art. 101 c.1, per superamento dei limiti della Tabella 3 (colonna acque superficiali) di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, violazione a cui consegue la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 1, a mente del quale «1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro», invitando Codesto Illustre Signor Prefetto nonché per quanto di competenza codesta Città Metropolitana alla determinazione ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi contemplata.



\* \* \*

**2. La richiesta di archiviazione della procedura e di annullamento del verbale notificato.**

Le contestazioni descritte sono, ad avviso del Gestore, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni che di seguito si espongono e la procedura e gli atti della stessa risultano viziati. La procedura deve, quindi, essere archiviata ed il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo di ARPA notificato in data 13/11/2020 deve essere annullato, per le ragioni che seguono.

\* \* \*

**3. Primo motivo di archiviazione ed annullamento: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della l. 689/1981. Mancata contestazione immediata della violazione e/o, ammesso e non concesso che non fosse in tutto o in parte possibile nella fattispecie la contestazione immediata, contestazione tardiva.**

Ai sensi dell'art. 14 della l. 689/1981, l'inosservanza di disposizioni di legge per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della sanzione, con la redazione, contestuale al riscontro della violazione, di apposito verbale di accertamento e contestazione.

L'eventuale impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione deve risultare da idonea motivazione. Non può, peraltro, ritenersi valida qualsiasi motivazione, ma soltanto quella idonea, in concreto, a giustificare, in maniera precisa ed univoca, l'impossibilità di contestazione immediata. In proposito, la Direttiva del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 274 del 16/12/2015, recante la disciplina della conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, è nel caso direttamente applicabile. Questa Direttiva, all'art. 6, comma 3, ribadisce che "nel caso in cui, a seguito di una visita in loco, l'accertamento di una violazione (nonché la conseguente contestazione) non possa essere svolta contestualmente alla stesura del verbale della visita, ad esempio perché l'accertamento richiede di acquisire gli esiti di analisi di laboratorio che hanno propri tempi tecnici di svolgimento, la contestazione illustra le cause di tale differimento". In altre parole, le ragioni che impediscono la contestazione immediata devono consistere di una effettiva concreta impossibilità, generalmente di natura tecnica. Il relativo Allegato 6, paragrafo 4, lett. b), punto 2) precisa che nell'ipotesi di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione "vanno indicate le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Deve inoltre essere fornita una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, i sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti e relativi esiti)". Diversamente, la mancata immediata contestazione costituisce motivo di annullamento del verbale di accertamento della violazione contestata. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di affermare che "in tema di violazioni amministrative, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata – del cui difetto l'interessato si sia doluto – sarebbe stata, in concreto, possibile, in relazione alle circostanze del caso e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata,



*provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata"* (Cass. Civ., 18 giugno 1999, n. 6123; Cass. Civ. 21 febbraio 2001, n. 2494).

Nel caso di specie, il Verbale opposto, infatti, si limita a giustificare il differimento *"in quanto il provvedimento è collegato ad una attività di indagine analitica e di successiva valutazione degli esiti svolta in ufficio e pertanto la suddetta violazione viene contestata tramite notificazione del presente Verbale di accertamento e contestazione ai sensi e nei termini dell'art.14 comma 2 della L.689/81."*

Ora, avuto riguardo ai principi sopra esposti ed alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente sopra richiamate, tale motivazione non può in alcun modo ritenersi soddisfacente per le ragioni che seguono.

Il Verbale opposto oltre che viziato per mancata notifica contestuale è anche tardivo poiché notificato solo il 13 novembre dopo che erano state inviate altre comunicazioni ufficiali da cui emergeva la notizia della conclusione del procedimento di analisi del campione effettuato il 25 agosto u.s.

Il Rapporto di prova infatti è stato sottoscritto in data 29 settembre 2020 e il parere di certezza sulla misura è stato inviato all'ARPA in data 9 ottobre 2020.

Pertanto, la stessa Città Metropolitana, in data 3 novembre 2020, informa di aver ricevuto la nota dell'I.S.P.R.A. n. 2020/49892 del 30 Ottobre u.s., introitata con Prot. 28445/20 in pari data, con la quale è stata data notizia di un superamento del parametro Azoto Nitroso allo scarico I4 in esito a un controllo, eseguito da ARPA Sicilia il 25.08.2020, sugli scarichi idrici dello stabilimento di San Filippo del Mela (ME).

Con tale nota, la Città Metropolitana, nell'attesa di ogni eventuale pronunciamento da parte del M.A.T.T.M., chiedeva alla Società di individuare le cause del superamento riscontrato e di intervenire al fine di una normalizzazione del parametro in parola al punto di sversamento, riferendo valutazioni e azioni intraprese a chi scrive ed a quanti in indirizzo della presente.

La società ha dato immediato riscontro Città Metropolitana con nota prot. aef/amd/isf-698-P del 16 novembre 2020 (doc 2).

A conferma della disponibilità delle informazioni da parte di ARPA, si riferisce che anche ISPRA, con protocollo 2020/52269 in data 10 novembre 2020 ha dato evidenza di conoscere il risultato.

\* \* \*

**4. Secondo motivo di archiviazione ed annullamento: infondatezza delle violazioni contestate, irragionevolezza, errore nei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione.**

La violazione di legge non sussiste e, ragionevolmente, l'esito del campionamento è stato influenzato da elementi diversi dall'acqua prelevata dallo scarico stesso.

Come già precisato nella nota prot. aef/amd/isf-698-P in data 16/11/2020, si osserva che il parametro Azoto Nitroso, pur non facendo parte del set analitico di monitoraggio dello scarico I4 previsto dall'AIA vigente, viene monitorato con frequenza settimanale in



concomitanza dell'autocontrollo previsto dal PMC. I risultati di tale monitoraggio eseguito a partire dal 2009, hanno sempre evidenziato concentrazioni costantemente inferiori al limite di legge di 0,6 mg/l come indicato nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Anche il risultato dell'analisi eseguita sul campione prelevato dalla Società in occasione del campionamento di ARPA Sicilia mostra il rispetto dei limiti previsti, rilevando una concentrazione di Azoto Nitroso inferiore a 0,1 mg/l.

Il monitoraggio del parametro Azoto Nitroso nelle acque dello scarico I4 eseguito da Arpa Sicilia, come da quest'ultima dichiarato, *deriva dalla correlazione di tale parametro alla presenza nell'ITAR del contributo derivante dalla sezione biologica dell'impianto di trattamento.*

Riguardo quest'ultima affermazione, il Gestore precisa che lo scarico I4 raccoglie esclusivamente le acque trattate provenienti dall'Impianto di Trattamento Acque Chimiche (ITAC) appartenente all'impianto di trattamento acque reflue di Centrale (ITAR).

Le acque biologiche di Centrale a seguito di idoneo trattamento presso l'ITAB (Impianto Trattamento Acque Biologiche), vengono convogliate alla sezione di disoleazione dell'ITAR (Impianto Trattamento Acque Oleose - ITAO) pertanto l'impianto ITAO è separato dall'impianto ITAC.

Si allega rappresentazione degli impianti che conferma quanto affermato (doc 3).

Impregiudicata l'esattezza della identificazione della fonte di approvvigionamento dello scarico contenuta nel Verbale opposto, il Gestore segnala che dal confronto tra il rapporto di prova n° 202003570.01 del 14/09/2020 redatto ed inviato da ARPA ed il rapporto di prova n° 2008250195 del 01/09/2020 redatto ed inviato da Sialab (laboratorio incaricato dal Gestore per effettuare analisi su un campione prelevato in sede di campionamento ufficiale come da verbale ARPA) emergono sostanziali differenze nei parametri analitici (che nel seguito si illustreranno) (doc 4).

Alla luce di tali differenze, nonché della discontinuità tra il rapporto di prova n° 202003570.01 del 14/09/2020 redatto ed inviato da ARPA e la raccolta sistematica delle analisi fatte effettuare dal Gestore a partire dal 2009 (si allega il monitoraggio dell'anno in corso – doc 5), che rendono evidentemente non rappresentativo il campione posto a base della contestata violazione il Gestore, chiede che venga effettuato un ulteriore campionamento in contraddittorio al fine di ottenere un parametro di riferimento attendibile che consenta di verificare la conformità ai limiti di legge del parametro azoto nitroso nelle acque dello scarico I4.



Si informa altresì che il Gestore con istanza separata ha chiesto ad Arpa la revisione del campione ai sensi dell'art. 15 della legge 689/1981, non essendo stato possibile effettuare tale istanza nei termini di legge, dato che il Gestore è venuto a conoscenza del campione solo con le comunicazioni ricordate in premessa.

Parametro	Metodo utilizzato	Valore da RdP ARPA	Valore da RdP Sialab per conto A2A
pH	APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003	8,89	8
Azoto Totale	UNI 11658:2016	5,15 mg/L di N	
Azoto Totale	APAT IRSA CNR 4060 Man 29 2003		2,6 mg/L di N
Azoto Nitroso (come N)	APAT IRSA CNR 4050 Man 29 2003	1,87 mg/L di N	< 0,1 mg/L di N
Azoto Ammoniacale (come NH4)	APAT IRSA CNR 4030 A1 Man 29 2003	2,5 mg/L di NH4	0,25 mg/L di NH4
BOD5	APAT IRSA CNR 5120 Man 29 2003	6,85 mg/L di O2	< 2 mg/L di O2
COD	APAT IRSA CNR 5130 Man 29 2003	40,8 mg/L di O2	< 20 mg/L di O2

Come si vede dai dati inseriti in tabella, la determinazione del parametro TOC eseguito su campione A2A mostra un valore pari a 1,8 mg/L congruente al valore rilevato per il parametro COD. invece, il RdP di ARPA mostra un valore di tensioattivi anionici pari a 1,47 mg/L rientrante nei limiti di legge previsti, ma assolutamente non congruente e non derivante dal ciclo produttivo del Gestore, in quanto originati da prodotti detergenti.

\* \* \*

Per i motivi esposti lo scrivente, nella duplice veste di cui in epigrafe

**chiede**

l'archiviazione della procedura e l'annullamento del Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo dell'ARPA qui opposto.

Ing. Francesco Farilla  
in proprio e per A2A Energiefuture S.p.A.

all.c.s.

  
Polo Energetico Integrato  
**Ing. Francesco Farilla**  
(Responsabile impianto)

11/12/2020

Ricevuta di accettazione

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu" <centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu>  
Data venerdì 11 dicembre 2020 - 15:21

---

## Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa

---

### Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 11/12/2020 alle ore 15:21:06 (+0100) il messaggio  
"Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa" proveniente da  
"centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu"  
ed indirizzato a:  
protocollo.prefme@pec.interno.it ("posta certificata") protocollo@pec.prov.me.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec293.20201211152106.19709.210.1.63@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)  
smime.p7s (7 KB)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu" <centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu>

Data venerdì 11 dicembre 2020 - 15:22

### **Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/12/2020 alle ore 15:22:20 (+0100) il messaggio

"Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa" proveniente da

"centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.prov.me.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201211152106.19709.210.1.63@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

postacert.eml (20803 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu" <centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu>

Data venerdì 11 dicembre 2020 - 15:22

### **Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/12/2020 alle ore 15:22:41 (+0100) il messaggio

"Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa" proveniente da

"centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu"

ed indirizzato a: "protocollo.prefme@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201211152106.19709.210.1.63@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

postacert.eml (20803 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)